

CONTROLLO

Efficacia immediata per le dimissioni del sindaco

di **Fabio Landuzzi**

Un tema assai discusso in materia di **controlli** e di **collegio sindacale** attiene da sempre alla **efficacia delle dimissioni di un sindaco effettivo**, in particolare modo quando si verifica una situazione di **inerzia degli amministratori** con riguardo agli **adempimenti pubblicitari** previsti dalla legge. Infatti, l'art. 2400, co. 2, c.c., prescrive che la **cessazione dall'ufficio del sindaco** deve essere **iscritta nel registro delle imprese "a cura degli amministratori" nel termine di 30 giorni**.

In questo contesto, quindi, la figura dei sindaci appare non configurabile in apparenza né fra i soggetti "obbligati" e tantomeno fra quelli "legittimati". Ci si interrogava perciò su quale poteva essere la soluzione idonea a **sanare una situazione** tutt'altro che infrequente nella pratica, in cui a fronte delle **dimissioni di uno o più sindaci**, seguisse **l'inadempimento degli amministratori** ovvero l'omissione degli obblighi di pubblicità legale mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese con la conseguenza di realizzare un evidente **contrasto fra la situazione reale** – le dimissioni del sindaco, o dei sindaci – **e quella pubblicizzata** – la persistenza in carica del sindaco, o dei sindaci.

Il Cndcec ha quindi trasmesso al **Ministero dello Sviluppo Economico ("Mise")** un quesito domandando chiarimenti in merito alla fattispecie pocanzi descritta, a cui il Mise ha risposto con la **circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016**.

Viene dapprima evidenziato come la norma (art. 2400, co. 2, c.c.) preveda un preciso obbligo per gli amministratori il cui ritardo, o la cui omissione, comporta l'innesco della **disciplina sanzionatoria di cui all'art. 2630, c.c.** Infatti, l'inadempimento degli amministratori causa il formarsi di un'evidente **discrasia fra la situazione sostanziale e quella formale**, con l'effetto di ripercuotersi negativamente anche sulla sfera di **interessi del sindaco cessato** il quale è formalmente attivo, benché **contro la propria volontà** e soprattutto in contrasto con la **situazione di fatto esistente**. Peraltro, in mancanza dell'adempimento agli obblighi di pubblicità legale mediante l'iscrizione della cessazione al registro imprese, si ha che tale **situazione non diviene opponibile ai terzi**, con evidente nocumento degli interessi del sindaco e **lesione delle esigenze di certezza e chiarezza** della situazione societaria esistente.

Quindi, osserva la nota del Mise, è evidente il contrasto fra una norma che pone a carico degli amministratori un obbligo, e l'interessi dei sindaci apparentemente disarmati rispetto alla garanzia di adempimento a detta norma.

A questo punto, la **soluzione individuata dal Mise** è che, una volta **trascorso il termine di 30 gg.**

entro cui gli amministratori devono dare pubblicità legale alla cessazione del sindaco dimissionario, il **registro imprese possa essere** a tale scopo **sollecitato da un soggetto esterno**. In modo particolare, viene richiamata la disposizione di cui all'**art. 9 della Legge 241/1990** secondo cui *“Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”*.

Quindi, **decorsi i fatidici 30 gg.** e constatata quindi l'inerzia degli amministratori, si verificano **due conseguenze** distinte:

- da una parte, **un effetto sanzionatorio a carico degli amministratori** in applicazione dell'art. 2630, c.c.;
- dall'altra parte, **un effetto pubblicitario** per via del procedimento di iscrizione d'ufficio della cessazione del sindaco dimissionario, ai sensi dell'art. 9, Legge 241/1990, a seguito della **segnalazione attivata dallo stesso sindaco cessato**.

In conclusione, il parere espresso dal Mise, avallando la proposta avanzata dal Cndcec, è da salutare positivamente in quanto offre una **soluzione adeguata e cautelativa** per i professionisti in tutte le spiacevoli situazioni in cui l'omissione degli amministratori rischiava di consolidare una asimmetria grave fra la **situazione reale** e quella apparente secondo la **pubblicità del registro delle imprese**.